

Data

Protocollo

- Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali
- Ai Direttori Generali
Aziende Ospedaliere
- Ai Commissari/Legali Rappresentanti
degli IRCCS pubblici /privati
- Ai Legali Rappresentanti
degli Ospedali Classificati
- Ai Legali Rappresentanti
delle Case di Cura
- e p.c. Ai Sindaci

LORO SEDI

CIRCOLARE N 19 /SAN 06

OGGETTO: strutture ospedaliere: vigilanza nell'ambito delle camere mortuarie

La Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 poneva, tra gli obiettivi da perseguire, la "tutela dell'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione" e, a tal fine, anche col successivo Regolamento Regionale 6/04, sono stati introdotti vincoli e misure atte a garantire efficacemente il rispetto del principio della scelta, da parte dei cittadini, delle imprese svolgenti attività funebre.

Con Circolare 2/06, relativamente all'ambito delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, è stato in particolare ribadito che "qualsivoglia scelta di gestione delle camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie, diretta o esternalizzata, dovrà essere improntata al principio della separazione dall'attività funebre, cosicché nessun legame sussista tra chi svolge le funzioni di sorveglianza delle salme o cadaveri e le imprese che si occupano delle esequie e funzioni funebri" e che "la Direzione Generale (di ciascuna struttura) porrà in atto misure organizzative necessarie, ivi compresa la dovuta vigilanza, sulle modalità di accesso alle camere mortuarie ospedaliere da parte delle imprese ed evitando che le stesse accedano ai reparti".

Pur tuttavia pervengono a questa Direzione segnalazioni di inosservanza di tali misure e del verificarsi di situazioni in chiaro contrasto con la normativa, quali la permanenza presso le camere

mortuarie di personale di imprese funebri o la gestione diretta delle strutture ospedaliere da parte di soggetti direttamente o indirettamente legati ad imprese esercenti attività funebre.

E' dunque evidente la necessità di ulteriori misure per informare la cittadinanza e per vigilare sull'osservanza delle norme. In particolare si provvederà a :

- verificare che le funzioni ed attività di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione o il trasporto della salma all'interno della struttura, non siano svolte da imprese funebri;
- predisporre adeguata e visibile cartellonistica presso le camere mortuarie che ribadisca il divieto di cui all'art. 8, comma 4 della L.R. 22/03¹ e dell'art. 31, comma 2 del Regolamento Regionale 6/04², con indicazione dell'ufficio cui inoltrare reclami, e mettere a disposizione presso la camera mortuaria rubriche telefoniche della zona;
- informare i parenti del defunto mediante materiale divulgativo, in collaborazione con ASL e Comune, sulle procedure interne adottate a seguito di decesso, con l'indicazione dell'incaricato/ l'Ufficio presso cui è possibile rivolgersi per eventuali necessità o esposti/lamentele ed invitando a segnalare contatti non richiesti da parte di imprese funebri;
- Informare adeguatamente tutto il personale, dipendente o gestore di servizi, operante nella struttura sanitaria e socio-sanitaria circa la riservatezza delle informazioni relative al decesso di persone ricoverate;
- effettuare verifiche periodiche presso le camere mortuarie: a tal fine si rammenta che le violazioni dell'art. 8, comma 4 e relative norme regolamentari sono soggette a sanzione³, irrogabili dal Comune⁴ o, in caso la violazione si verifichi all'interno di struttura sanitaria o socio-sanitaria, dall'ASL, competente alla vigilanza in tali ambiti.

1 “ Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, e locali di osservazione”

2 “Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari”

3 “ Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:... da € 3000 a € 9000 per le violazioni all'articolo 8, comma 4. Le somme riscosse a seguito dell'erogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 .

4. Art. 33, comma 1 del RR 6/04 : “Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento”

- relazionare alla scrivente Direzione, con periodicità semestrale, indicando il numero di servizi funebri o di trasporti di salma, eseguiti dalle diverse ditte, così da evidenziare la suddivisione degli stessi per i deceduti presso ciascuna struttura sanitaria o sociosanitaria.

Nell'invitare le ASL a dare diffusione dei contenuti della presente alle strutture socio-sanitarie del proprio territorio e le SS.LL. a dare piena attuazione alla Circolare, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Dr. Carlo Lucchina)